



## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 12/05/2021

### FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 23/12/2020, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato nell'aprile 2013 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 48 rate; ha quindi chiesto: il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 3.401,70 (al netto di quanto già rimborsato in sede di conteggio estintivo), di cui: € 3.616,78 a titolo di interessi corrispettivi come da criterio contrattuale; € 304,56 a titolo di commissioni mandataria di perfezionamento; € 304,56 a titolo di commissioni mandataria di gestione; € 1.555,20 a titolo di "provvigioni intermediario del credito"; € 509,50 a titolo di costi assicurativi; la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento e il ristoro delle spese di assistenza, quantificate in € 250,00.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia nel maggio 2017: ha eccepito la palese infondatezza della richiesta di restituzione degli interessi secondo il criterio del *pro rata temporis* dal momento che il finanziamento prevede un piano di ammortamento alla francese *la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente*; ha riportato precedenti orientamenti dell'ABF per cui la semplice previsione contrattuale di un piano di ammortamento alla francese non può far sorgere dubbi sul fatto che le quote



interessi corrisposte dal ricorrente abbiano andamento decrescente; ha rappresentato che il contratto controverso è pienamente conforme alle disposizioni di cui all'art. 125 TUB e alle normative secondarie applicabili; ha eccepito la natura *upfront* delle commissioni d'istruttoria e delle provvigioni dell'intermediario (cfr. doc. 1, Modulo SECCI, sezione 4), queste ultime destinate a remunerare le attività svolte da un soggetto terzo; ha rappresentato che tutti gli oneri *recurring* non goduti così come chiaramente individuati nel modulo SECCI (sezione 2, lett. b) del Modulo SECCI), sono già stati rimborsati; ha svolto considerazioni sull'erroneità della sentenza 'Lexitor' e la sua non applicabilità immediata alle legislazioni nazionali (in particolare quella italiana) ed alle pattuizioni tra privati; ha svolto considerazioni sulla non applicabilità della sentenza 'Lexitor' ai costi non determinati dall'intermediario (quali le provvigioni a terzi) e riguardo la sua irretroattività; ha eccepito l'interpretazione *contra legem* del diritto nazionale effettuata dal Collegio di Coordinamento con la decisione nr. 26525/19, che potrebbe da ultimo danneggiare anche gli stessi consumatori; ha citato e allegato precedenti giurisprudenziali ad esso favorevoli; riguardo ai costi assicurativi, ha rappresentato che le Compagnie assicurative hanno provveduto a rimborsare l'importo di € 49,99 a titolo di premio polizza vita, in base ai criteri contrattuali previsti dalle CGA; riguardo la polizza impiego ha rappresentato di aver provveduto a rimborsare l'importo relativo al premio non goduto, sempre sulla base dei criteri contrattuali; ha svolto considerazioni sulla non spettanza delle spese legali. Ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

La controversia sottoposta al Collegio riguarda il mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo corrispondente alla quota non maturata degli oneri che è dovuto sulla base di contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata del rapporto.

Le parti hanno dato atto che il prestito è stato estinto dopo 48 rate su 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo in atti, da cui risultano rimborsati € 304,56 a titolo di "commissioni della mandataria". L'abbuono degli interessi è pari a € 2.372,56 su € 6.027,98 pattuiti al tale titolo. Il TAN dell'operazione è pari al 6,90%. La parte ricorrente ha altresì prodotto evidenza della quietanza liberatoria dell'estinzione del prestito, con data coerente con quella del conteggio estintivo.

Le condizioni contrattuali applicabili al ricorrente contengono alcune voci da ricondurre alla tipologia degli oneri *recurring*, da restituire, per pacifico orientamento dei Collegi, secondo il metodo pro quota. Si tratta degli interessi corrispettivi, e delle commissioni mandataria per la gestione. Anche gli oneri relativi alla polizza vita sono da restituire secondo il metodo pro quota, poiché il criterio di restituzione enunciato in contratto si appoggia su una formula che non è trasparente, e che non consente di determinare con certezza il rimborso dovuto (la questione è già stata valutata ex multis dal Collegio di Torino decisione nr. 2196/20, la quale ha ritenuto che il riferimento ad una forbice di rimborso non possa concretare un valido criterio alternativo al pro rata). Viceversa, il premio rischio impiego è da restituire secondo il criterio enunciato in contratto, poiché il criterio di calcolo indicato per il rimborso presenta sufficienti parametri di certezza e determinabilità, come riconosciuto dal Collegio nella decisione nr. 8346/21.

Sono invece da ricondurre alla tipologia degli oneri *up front* le "commissioni di intermediazione" e le provvigioni per il perfezionamento del contratto.

In relazione alla restituzione delle commissioni *up front*, il Collegio ritiene che la sentenza Lexitor, resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C 383/198), abbia debitamente chiarito il significato della norma da applicare nella specie, vale a dire l'art. 125-sexies



TUB, e l'abbia fatto con considerazioni perfettamente intelleggibili, legate all'origine e agli obiettivi della disposizione di cui l'articolo in questione è attuazione. Pertanto questo Collegio ritiene di doversi adeguare agli orientamenti prevalenti sul punto nel sistema ABF, che sono sviluppati in conformità alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con cui il Collegio ha recepito le indicazioni provenienti dalla suddetta pronuncia della Corte di Lussemburgo. Il Collegio di Coordinamento ritiene che nella restituzione della parte *up front* delle commissioni: -"il criterio preferibile (...) sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale". Il Collegio di Torino ritiene a sua volta di accogliere tale indicazione, e quindi regola la restituzione degli oneri *up front* secondo il suddetto criterio.

Nelle controdeduzioni l'intermediario ha dichiarato che il ricorrente avrebbe ricevuto le seguenti somme € 49,99 da parte della compagnia assicurativa a titolo di premio assicurativo vita non goduto; € 211,78 da parte dell'intermediario a titolo di premio assicurativo impiego non goduto. l'intermediario, a comprova, di tali rimborsi ha versato agli atti una comunicazione della compagnia assicurativa, ed un'evidenza contabile interna. La ricezione di tali pagamenti non è stata confermata dalla parte ricorrente, la quale nella memoria del ricorso si è limitata a prendere atto dell'impegno dell'intermediario a versare la somma di € 211,78.

Sulla scorta delle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, l'intermediario è pertanto tenuto a restituire la somma risultante dalla seguente tabella, con arrotondamento all'unità superiore, al netto di quanto eventualmente già versato anche da terzi:

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Interessi corrispettivi				6.027,98	Recurring	60,00%	3.616,79	2.372,56	1.244,23
Provvigioni intermediazione				2.592,00	Upfront	39,35%	1.020,08		1.020,08
Commissioni mandataria perfezionamento				507,60	Upfront	39,35%	199,77		
Commissioni mandataria gestione				507,60	Recurring	60,00%	304,56	304,56	0,00
premio rischio vita				163,08	Recurring	60,00%	97,85		97,85
premio rischio impiego				686,10	Criterio contrattuale	***	211,78		211,78
Totale				10.484,36					2.573,94

L'importo come sopra calcolato (€ 2.573,94), arrotondato all'unità superiore, come da disposizioni vigenti, non coincide ed è inferiore alla somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 3.401,70), la quale ha calcolato le spettanze per tutti gli oneri non maturati sulla base del criterio del *pro rata temporis* lineare.

La parte ricorrente ha chiesto la corresponsione degli interessi legali, ed essi sono dovuti dal reclamo al saldo. La domanda relativa al rimborso delle spese per l'assistenza difensiva non può invece essere accolta, considerata la natura seriale della controversia.

**P.Q.M.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.574,00, al netto di quanto eventualmente già versato anche da terzi, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA